

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
D.M. 26-1-2011 n. 17

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 2011, n. 57.

Art. 6 *Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore*

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:

- a) età non inferiore a ventuno anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'[articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) patente di guida comprendente:
 - 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'[articolo 5, comma 1, lettera a\)](#);
 - 2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'[articolo 5, comma 1, lettera b\)](#);
 - 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'[articolo 5, comma 2](#).

1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione. ⁽⁶⁾

(6) Comma aggiunto dall' [art. 11 comma 1, lett. d\), D.M. 10 gennaio 2014, n. 30](#), a decorrere dal 18 marzo 2014, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 12, comma 2 del medesimo D.M. n. 30/2014](#).